



# COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SINDACO

## ORDINANZA N. 61 DEL 14/11/2019

<b>OGGETTO:</b>	Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva - Misure inerenti alle attività produttive
-----------------	--

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- in applicazione dell'art. 7 comma 2 del D. Lgs. 351/1999 è stato approvato dalla Regione Marche con DACR 52/2007 il Piano di Azione, contenente le misure da attuare nel breve periodo, volte alla riduzione del rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l'inquinamento atmosferico, individuando le autorità preposte alla gestione della situazione di rischio;
- con Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n. 143 del 12/1/2010 è stato approvato il Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell'Aria Ambiente redatto ai sensi degli artt. 8 e 9 del D Lgs. 351/1999 che prevede l'adozione di una serie di misure strutturali di medio e lungo periodo finalizzati alla riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;
- il D.Lgs. n. 155 del 13/8/2010, che ha recepito la direttiva 2008/50/CE, sostituisce le disposizioni di attuazione della direttiva 2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente finalizzata al raggiungimento di obiettivi volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, garantendo nel contempo, un approccio coerente ed uniforme nel quadro del riparto di competenze tra Stato, regioni e enti locali;
- con Ordinanza n° N. 9 del 27/03/2017 sono state stabilite le misure inerenti le attività produttive per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente, attualmente in vigore;

#### CONSIDERATO CHE

- con la DACR 52/2007 Il Consiglio della Regione Marche ha definito anche la zonizzazione del territorio regionale ai fini della gestione e valutazione della qualità dell'aria collocando l'intero territorio del Comune di Fano nella cosiddetta "Zona A" nella quale il livello del PM 10 comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme;
- La Regione Marche ha approvato il progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 155/2010, artt. 3 e 4, con Delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 118 del 24/12/2014.
  - con la DGR 1129/2006 veniva individuata da Parte della Regione Marche la rete di monitoraggio atmosferico regionale, e con la DGR 238/2007 venivano individuati i punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono;
  - la Regione Marche con la DGR 25 del 21.01.2013 ha individuato ed approvato la nuova rete (Rete generale e Rete ristretta) di stazioni di monitoraggio in siti fissi dei principali atmosferici individuati dal D. Lgs. 155/2010;
  - per gli anni 2017-2018 presso la centralina di monitoraggio dell'aria sita in Fano Via Montegrappa, (centralina definita "da traffico") sono stati registrati rispettivamente 35 superamenti (nel 2017), 29 superamenti (nel 2018) del limite di 50 microgrammi/mc (valore medio nelle 24h - D.Lgs 155/2010) per la protezione della salute umana;
  - per gli anni 2017-2018 presso la centralina di monitoraggio dell'aria sita in Via Scarpellini a Pesaro (centralina definita "da fondo urbano") sono stati registrati rispettivamente 38 superamenti (nel 2017) e 20 superamenti (nel 2018) del limite di 50 microgrammi/mc (valore medio nelle 24h - D.Lgs 155/2010) per la protezione della salute umana;
  - che per l'anno in corso, alla data del 31 ottobre, sono stati registrati sia nella stazione di Via Montegrappa

in Fano che nella stazione di Via Scarpellini a Pesaro 27 superamenti;

- che è ammesso, ai sensi della normativa in materia, il superamento del Valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana corrispondente a 50 microgrammi/mc (D.Lgs 155/2010) per sole 35 volte per anno civile;
- dall'insieme dei dati rilevati dal sistema delle centraline di monitoraggio della qualità dell'aria si evince, relativamente al particolato fine PM 10, un'elevata criticità soprattutto nel periodo invernale e primaverile;
- i danni alla salute, provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di monossido di carbonio e di ossidi di azoto, risultano essere principalmente di tipo acuto, agendo, le suddette concentrazioni, soprattutto a livello dell'apparato cardiocircolatorio e respiratorio e di tipo cronico, agendo l'inquinante come cancerogeno, in particolare sull'apparato emopoietico;
- l'esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili PM10 invece, data l'elevata eterogeneità chimica di tale sostanza, ha, come conseguenza, effetti sia cronici che acuti a carico dell'apparato respiratorio e cardiocircolatorio;
- i soggetti particolarmente a rischio per l'esposizione ad alte concentrazioni degli inquinanti citati sono: i bambini, le donne in gravidanza, gli anziani, i fumatori, le persone cardiopatiche e i soggetti con patologie respiratorie;

#### RILEVATO CHE

- nonostante nel corso degli anni passati siano state poste in essere da questa amministrazione misure che hanno determinato una certa riduzione dei fattori di inquinamento, la qualità dell'aria presenta ancora condizioni tali da rendere necessari ulteriori interventi attuabili nel breve e medio-lungo termine volti ad allineare i valori degli inquinanti ai valori stabiliti dalle norme vigenti;
- il traffico, combustione industriale, combustione non industriale e combustione per produzione di energia costituiscono i settori maggiormente responsabili delle emissioni in atmosfera di sostanze e materiali inquinanti;
- il risanamento e la tutela della qualità dell'aria costituiscono, valutate le implicazioni sulla salute dei cittadini e sull'ambiente, un obiettivo irrinunciabile e inderogabile nelle politiche di questa amministrazione;

#### PRESO ATTO:

- di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Regione Marche n. 1008 del 16/9/2019, avente per oggetto *"Dir. 2008/50/ CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2019/2020 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e val l'iva"*, e nello specifico agli articoli 5, 6 e 7 dell'allegato A dove si prevede l'adozione di misure e provvedimenti volti a limitare in zone appositamente individuate, la circolazione per le categorie di veicoli più inquinanti, le emissioni delle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole), oltre alle misure relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, da attuare nella stagione invernale.

#### VISTA:

- la nota Prot. 40343 del 05.12.12 (P.G. 82558 del 10.12.2012) con la quale il Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'ASUR Area Vasta 1 nel rimarcare gli effetti negativi sulla salute umana delle polveri PM10, ribadisce *"...l'importanza di mettere in atto interventi a medio e lungo termine volti a migliorare la viabilità e prevedere anche la diversa destinazione d'uso di alcune aree ed attività nelle zone ad elevato traffico veicolare specie se poste in prossimità del centro storico e di edifici ad uso scolastico e socio assistenziale"*.

#### RICHIAMATE:

- l'Ordinanza n° 1 del 18.01.2013, l'ordinanza n.8 del 16.5.2014, l'ordinanza n. 71 del 23.11.2016 e l'Ordinanza n. N. 9 del 27/03/2017 con la quale sono state applicate le limitazioni riguardanti le attività produttive, la combustione di biomasse e l'utilizzo di olio combustibile BTZ allo scopo di ridurre l'inquinamento atmosferico.

#### RITENUTO

- necessario adottare misure contingenti finalizzate alla diminuzione dell'inquinamento da polveri sottili PM 10 primarie, ricorrendo a provvedimenti limitativi e selettivi nei confronti delle attività produttive che maggiormente contribuiscono a tale inquinamento, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi

sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso;

- necessario estendere l'applicazione delle misure riguardanti le attività produttive a tutto il territorio comunale;
- necessario modificare l'ordinanza n. 9 del 27.3.2017 per conformarsi a quanto stabilito dalla DGR n. 1088 del 16.9.2019;

Visti:

- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.
- la Direttiva 21/5/2008 n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il D. Lgs. 13/8/2010 n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- La Delibera consiliare n. 116 del 9 dicembre 2014 con cui la Regione Marche ha approvato il progetto di zonizzazione e classificazione del territorio regionale ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 155/2010, artt. 3 e 4;
- la DACR n. 143 del 12/1/2010 "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D. Lgs. 4/8/1999 n. 351, artt. 8 e 9";
- il D.Lgs. 267/2000 articolo 50

## ORDINA

1) con effetto immediato la revoca dell'**ordinanza n. 9 del 27/03/2017 "Provvedimenti contingenti per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite delle concentrazioni in aria ambiente delle polveri sottili PM10 e degli ossidi di azoto NOx. Misure inerenti alle attività produttive"**.

2) con **decorrenza dalla data odierna e fino al 15 aprile 2020 e per il periodo annuale 01 novembre - 15 aprile di ogni anno, per tutti i giorni della settimana** inclusi i festivi, il rispetto dei seguenti obblighi e divieti relativi alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) presenti sul territorio comunale.

### 2.a) Attività autorizzate ai sensi della Parte V D.Lgs 152/06

Tutte le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali. Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

Ferme restando le ordinarie competenze delle autorità di Polizia Giudiziaria, la Provincia di Pesaro e Urbino effettua controlli a campione per verificare l'ottemperanza di quanto qui stabilito, eventualmente avvalendosi dell'Arpam.

### 2.b) Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.

3) il **divieto di utilizzo di olio combustibile, con efficacia permanente.**

## ORDINA ALTRESI'

- Che il presente provvedimento sia applicato dagli organi preposti a controllarne l'osservanza.
- Eventuali deroghe alla presente ordinanza, qualora si rendessero necessarie, potranno essere disposte dal Comando della Polizia Municipale solo per situazioni del tutto eccezionali, di carattere contingente e urgente, non altrimenti prevedibili.

## RENDE NOTO

- In sede di applicazione della presente ordinanza, si prevede di effettuare verifiche periodiche sull'andamento dei parametri relativi all'inquinamento atmosferico per valutare la necessità di ulteriori misure volte alla migliore gestione del provvedimento;
- l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto è punita con sanzione ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, vista la delibera del Consiglio Comunale n. 222/2003 e qualora ne ricorrano i presupposti dall'art. 650 del Codice Penale
- Gli atti istruttori citati nel presente provvedimento sono depositati presso il Settore I Risorse Umane e Tecnologiche, U.O.C. Ambiente Piazzale della Stazione 7 Fano, ove con le modalità di legge è possibile prenderne visione ed estrarne copia nei giorni ed orari di ricevimento;
- Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR Marche entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, oppure è possibile proporre ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio;
- La presente ordinanza, in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

## DISPONE

- che la presente ordinanza sia trasmessa al Comandante del Corpo della Polizia Municipale, per quanto di competenza, in ordine alle azioni di controllo e vigilanza sull'ottemperanza del presente provvedimento, nonché alla gestione della fase procedimentale derivante delle eventuali inadempienze secondo quanto disposto dalla normativa vigente;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini ed agli enti interessati con il più ampio utilizzo degli strumenti di informazione e comunicazione (televisione, radio, giornali, internet, ecc.) atti a garantire la massima e tempestiva diffusione alla popolazione;
- che il Servizio Ambiente provveda all'invio della presente ordinanza alla Prefettura -Ufficio Territoriale di Governo, al Commissariato di P.S. Comando Carabinieri, al Comando Guardia di Finanza al Comando VVFF, al Corpo Forestale dello Stato, al Presidente della Regione Marche, Presidente della Provincia di Pesaro e Urbino, all'ARPAM Dipartimento Provinciale di Pesaro, all'A.S.U.R. - Zona Territoriale N. 3, all'ASET Spa, all'ASET Holding, ed inoltre ai Sindaci dei Comuni ricadenti in Zona A di cui alla DACR 52/2007: Pesaro, Gabicce Mare, Mondolfo, Colbordolo, Montelabbate, Sant'Angelo in Lizzola, Cartoceto, Saltara, Montemaggiore al Metauro, San Costanzo, Associazioni di categoria CNA, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Api, Coldiretti. ALI-CLAAI;

## DISPONE INOLTRE

- Che la presente ordinanza venga affissa all'Albo Pretorio, permanendo la relativa esposizione per almeno giorni 30 (trenta);

Il SINDACO  
Massimo Seri  
(documento firmato digitalmente)